



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154  
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84  
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0017344/2015

San Pietro in Casale, 13/11/2015

Al Gruppo Consiliare  
MOVIMENTO 5 STELLE

Oggetto: Risposta ad Interrogazione prot. n. 15645 in materia di incarichi di collaborazione esterna.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si riscontra quanto segue.

Il conferimento degli incarichi professionali esterni da parte del Comune di San Pietro in Casale è regolato da quanto disposto dall'ordinamento vigente, in particolare dalle norme contenute nell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 165/2001, che nel tempo ha subito diverse modificazioni, l'ultima delle quali con la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. – G.U. n. 195 del 21 agosto 2008).

Infatti, la legge prevede:

- che gli incarichi da conferire rientrino nelle competenze proprie dell'Amministrazione e corrispondano ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- che vi sia un preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- che si caratterizzino per la loro elevata qualificazione, che implica una particolare e comprovata specializzazione;
- che siano preceduti da una idonea procedura comparativa pubblica, con le sole eccezioni dei casi di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ed assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Nel programma per gli incarichi di collaborazione autonoma, che il Consiglio Comunale approva annualmente, vengono previsti i conferimenti per ogni esercizio finanziario.

L'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dei dati relativi ai contratti di collaborazione e di consulenza, tra i quali è previsto il curriculum vitae del collaboratore e l'attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e la dichiarazione del collaboratore relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, od allo svolgimento di attività professionali.

Il Comune di San Pietro in Casale ha integrato la disciplina, a seguito delle diverse modifiche dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, all'interno del proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'affidamento di incarichi esterni di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione..

Nell'atto di normazione secondaria sopra richiamato e di cui il Comune di San Pietro è dotato, in materia di affidamento dell'incarico, si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato, al Regolamento comunale dei contratti, per la parte che detta disposizioni per il

conferimento di incarichi professionali esclude la possibilità di affidamento di incarichi a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione.

E' opportuno ancora precisare, che nel conferimento degli incarichi, particolare attenzione deve essere prestata nell'accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del collaboratore, volti ad verificarne l'affidabilità morale, e dei requisiti oggettivi, a dimostrazione della competenza tecnica e professionale.

Infine, per la questione più intrinseca oggetto dell'interrogazione, si deve quindi precisare che i requisiti soggettivi, previsti dalla Legge, sono indicati dall'art. 38 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), per cui gli operatori che intendono contrattare con la Pubblica Amministrazione non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- sussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- pendenza di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione della sorveglianza ex art. 3 L. 1423/56 e s.m.i. o di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
- provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica le misure di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56 e s.m.i.;
- sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ed in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ed assolvimento di obblighi contributivi;
- sussistenza della sanzione interdittiva consistente nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, a seguito di condanna (che può intervenire per la violazione di diverse norme: art. 9 comma 2 lett. c) D.Lgs. 231/01, art. 36 bis comma 1 L. 248/06).

Quindi, i responsabili della gestione, i Direttori d'Area, come avviene per prassi, negli avvisi di selezione possono richiedere (nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica), tra le informazioni che ritengono utile acquisire per il conferimento di un incarico, la dichiarazione relativa alla insussistenza di procedimenti penali in corso, non al fine di applicare una generica esclusione in caso di pendenza di un procedimento penale in corso, ma per verificare, più approfonditamente, che i fatti rappresentati non determinino un conflitto di interessi con l'Ente od una motivata ragione per ritenere che manchi il requisiti della idoneità professionale, richiesto per il conferimento dell'incarico.

Per tutto quanto sopra esposto, si conclude affermando che la normativa nazionale e regolamentare in materia di incarichi esterni non esclude il conferimento degli stessi ad un professionista che abbia genericamente procedimenti penali in corso, mentre può escluderlo qualora i procedimenti penali in corso siano specifici, cioè relativi all'oggetto dell'incarico che si intende conferire, od al rapporto con l'Ente che vuole conferirlo.

Nei termini di cui sopra è la risposta all'interrogazione presentata.

IL SINDACO  
Claudio Pezzoli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*